

Attività di sola stireria: nomina del responsabile tecnico

La nomina di un responsabile tecnico è necessaria anche per le imprese che intendano svolgere la sola attività di stireria.

Tanto afferma il Ministero dello Sviluppo Economico nel parere prot. n.18008 del 9 febbraio 2015.

Viene, tuttavia, fatto salvo il caso in cui, richiamati i criteri di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 1, comma 2 D.l. 1/2012, l'attività di stireria non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, e sia tale da non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico.

Il testo del parere è a disposizione degli Associati.